

Publicato il 11/12/2020

N. 01134/2020REG.PROV.COLL.
N. 00120/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

II CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 120 del 2017, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Pellegrino e Giuseppe Bilello, con domicilio eletto presso lo studio Dionisio, in Palermo, viale della Regione siciliana, n. 2629;

contro

Prefettura -OMISSIS- (Ufficio territoriale del Governo), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, presso la cui sede distrettuale, in Palermo, via Valerio Villareale n. 6, è *ex lege* domiciliato;

per la riforma

della sentenza n.-OMISSIS-, resa dal T.A.R. Sicilia -OMISSIS-, sez. I[^];

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Ufficio Territoriale del -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Nominato relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 22 settembre 2020 il Cons. Carlo Modica de Mohac; udita l'avv. Daniela Ferrari su delega dell'avv. Stefano Pellegrino; considerata presente l'Avvocatura dello Stato che ha chiesto il passaggio della causa in decisione senza discussione con nota di carattere generale a firma dell'Avvocato distrettuale -OMISSIS-;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Premessa.

Prima di procedere alla esposizione dei fatti, il Collegio ritiene opportuno disporre che per ragioni di *privacy* i nominativi di alcune parti processuali e gli estremi della sentenza appellata e del provvedimento impugnato - dati che verranno oscurati a cura della Segreteria (salvo, s'intende, che nella versione integrale della presente sentenza, non ostensibile) - vengano sostituiti con *pseudonimi, segni grafici o espressioni letterali*, che ne impediscano la identificazione.

E precisamente:

- il sig. -OMISSIS-, verrà indicato come «*sig. Giovanni Bianchi*»;
- il sig. -OMISSIS- verrà indicato come «*sig. Antonio Neri*»;
- la sig.ra -OMISSIS- verrà indicata come «*sig.ra Concetta Rossi*»;
- il sig. -OMISSIS- verrà indicato come «*sig. Gaetano Rossi*», ovvero come «*Gaetano Rossi*»
- il sig. -OMISSIS- (-OMISSIS-) verrà indicato come «*sig. Salvatore Rossi*», ovvero «*Salvatore Rossi*»
- la società “-OMISSIS-”, della quale il sig. -OMISSIS- è rappresentante legale, verrà indicata come «*Immobiliare Bianchi s.r.l.*»;
- la società “-OMISSIS-”, riconducibile al sig. -OMISSIS-, verrà indicata come «*società Bianchi bis s.r.l.*»;

- la Prefettura -OMISSIS- verrà indicata come «*Prefettura resistente*»; ovvero come «*Prefettura appellata*»; o ancor più semplicemente come «*Prefettura*»;
- la informativa/interdittiva -OMISSIS-, della Prefettura -OMISSIS-, verrà indicata come «*informativa prefettizia*»;
- e la sentenza n. -OMISSIS-, resa dal T.A.R. Sicilia -OMISSIS-^, verrà indicata come «*sentenza del luglio 2016*», ovvero semplicemente come «*sentenza appellata*»;
- il T.A.R. -OMISSIS- verrà indicato semplicemente come «*competente T.A.R.*» o semplicemente come «*T.A.R.*»;

Al riguardo è opportuna una precisazione.

Il Collegio non ignora che la legge sulla *privacy* si limita a prescrivere che vengano “omissati” i nomi delle persone indicate nella sentenza al fine di scongiurare qualsiasi danno alla loro immagine, mentre non dispone che tali nomi possano venir sostituiti con *pseudonimi, segni grafici o espressioni letterali*.

Ritiene, tuttavia, che la semplice (e sola) sostituzione dei nomi delle persone con l'espressione “*omissis*” o con sostantivi indicativi della posizione processuale di queste ultime (quali “l'attore”, il “convenuto”, il “ricorrente” il “resistente”, “l'appellante”, “il ricorrente incidentale” etc.), o ancora con le semplici iniziali dei nomi e dei cognomi, renda la sentenza difficilmente leggibile e comprensibile, se non addirittura ostica (specialmente quando le parti sono molteplici e non tutte processuali, come avviene nei giudizi aventi ad oggetto concorsi pubblici, gare d'appalto ed interdittive antimafia); e che talvolta possa costituire un rimedio inidoneo a raggiungere l'obiettivo (come nel caso in cui si usino le iniziali del nome e del cognome, specie nei centri urbani meno popolosi, ove tale espediente non scongiura - di certo - il riconoscimento delle persone).

D'altra parte il ricorso all'uso di pseudonimi, segni grafici o espressioni letterali in sostituzione dei nomi delle parti processuali o dei soggetti comunque coinvolti nel giudizio, non è espressamente vietato dalla normativa sulla privacy, è conforme alla sua *ratio* e diretto a realizzarne l'obiettivo di tutela, e costituisce una *scelta di stile* che ben può essere riservata al Collegio ed al magistrato estensore.

1. Con ricorso innanzi al «*competente T.A.R.*», il «*sig. Bianchi*» - in proprio e nella qualità di titolare della «*Immobiliare Bianchi s.r.l.*» - impugnava la «*informativa prefettizia*» con la quale la Prefettura ha disposto la interdizione di cui all'art. 92, comma 2 bis, d.lgs. n. 159/2011 modificato ed integrato dal d.lgs. n. 218/2012 e 153/2014, a carico della predetta società.

Nel chiederne l'annullamento, lamentava violazione dell'art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241 ed eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, deducendo che dal provvedimento non si evince quale sia stato l'iter logico-giuridico e quale l'impianto probatorio su cui si fonda.

Ritualmente costituitasi, l'Amministrazione eccepiva l'infondatezza del ricorso.

Con ordinanza n. -OMISSIS-, il TAR accoglieva l'istanza cautelare.

2. Infine, con «*sentenza del luglio 2016*» il ricorso veniva, poi, definitivamente respinto.

3. Con l'appello in esame il «*sig. Giovanni Bianchi*» - in proprio e nella qualità di titolare della «*Immobiliare Bianchi s.r.l.*» - la ha impugnata e ne chiede l'annullamento per i motivi indicati nella successiva parte della presente decisione, dedicata alle questioni di diritto.

Ritualmente costituitasi anche in appello, l'Amministrazione ha eccepito l'infondatezza del gravame, continuando ad opporsi alle doglianze dell'interessato.

Nel corso del giudizio d'appello le parti hanno insistito nelle rispettive domande ed eccezioni.

Infine, all'udienza fissata per la discussione conclusiva sul merito del gravame, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

4. L'appello è infondato.

Con i due motivi dell'appello in esame - che possono essere trattati congiuntamente in considerazione della loro connessione argomentativa - l'appellante lamenta l'ingiustizia dell'impugnata sentenza per difetto di istruttoria e di motivazione, deducendo che il Giudice di primo grado ha errato nell'aver ritenuto:

- che la «*sig.ra Concetta Rossi*» fosse a conoscenza degli affari e delle relazioni commerciali intercorrenti fra il «*sig. Giovanni Bianchi*» ed il pluripregiudicato «*Antonio Neri*», posto che nell'ambito della «*società Bianchi bis s.r.l.*» la predetta svolgeva semplici mansioni di segretaria;
- che fra il «*sig. Giovanni Bianchi*» ed il pluripregiudicato «*Antonio Neri*» fossero intercorsi (ed intercorrano) rapporti di amicizia e di contiguità mafiosa che trascendono le occasionali relazioni commerciali;
- e che, in ultima analisi, la «*informativa prefettizia*» impugnata si fondi su un sufficiente impianto istruttorio e probatorio.

La doglianza non merita accoglimento.

Per quanto succinta, la motivazione del provvedimento esprime chiaramente la ragione per la quale esso è stato adottato.

Il «*sig. Giovanni Bianchi*» ha assunto, con la qualifica di "segretaria", la «*sig.ra Concetta Rossi*», la quale:

- è nipote (*ex fratre*) del famoso «*Salvatore Rossi*», importante "capo mafia", considerato fra i più pericolosi e violenti della storia della mafia, infine condannato - per associazione di stampo mafioso e per numerosi efferati

omicidi - a più di dieci ergastoli (alcuni dei quali comminati in relazione a varie stragi delle quali fu ideatore ed esecutore materiale);

- nonché figlia di «*Gaetano Rossi*» (fratello del boss testé menzionato), anch'egli pluri/pregiudicato con precedenti penali per associazione mafiosa, estorsione, rapina aggravata, associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, già sottoposto (con decreto n.36/93 del 4 maggio 1994) alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e che - com'è noto - non ha mai cessato di svolgere attività criminale, né di intrattenere rapporti di vertice con la mafia (talvolta in sostituzione e/o in ausilio del più famoso fratello, allorquando questi si trovava latitante o detenuto) - fin quando è stato condannato in via definitiva alla pena di otto anni di reclusione per "associazione di stampo mafioso".

Oltre ad aver assunto la «*sig.ra Concetta Rossi*» - nel che è ravvisabile, secondo il codice mafioso, un atto di cortesia, di deferenza, di timore reverenziale o comunque di amicizia nei confronti del (di lei) padre e dello zio - il predetto «*sig. Giovanni Bianchi*» ha intrattenuto relazioni d'affari con il pregiudicato «*Antonio Neri*», indiziato di appartenenza alla mafia e per tale ragione già sottoposto alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di dimora ed infine destinatario della misura della confisca.

Da tale intreccio di rapporti - che vede indirettamente coinvolti, per il tramite della «*sig.ra Concetta Rossi*» anche «*i fratelli Salvatore e Gaetano Rossi*» - la Prefettura ha desunto la sussistenza del pericolo di condizionamento mafioso del «*sig. Giovanni Bianchi*» e la sussistenza del pericolo di infiltrazioni mafiose all'interno della «*Immobiliare Bianchi s.r.l.*».

E la deduzione non appare viziata da illogicità, né censurabile sotto alcun profilo.

E' noto, infatti, che le misure di prevenzione non mirano a reprimere reati, ma a prevenire comportamenti che potrebbero determinarli; e che l'applicazione di misure di tal genere - fra le quali vi è l'informativa/interdittiva - segue ad un giudizio prognostico basato sull'esame di condotte indiziarie.

E poiché appare sorprendente ed anomalo il fatto che un soggetto impregiudicato decida spontaneamente di assumere come semplice sua "dipendente" la nipote di uno dei più importanti capi mafia della storia della criminalità organizzata - e comunque figlia di un boss di vertice ancora operativo al tempo dell'assunzione (come confermato dall'analisi della sua carriera criminale) - il *ragionamento induttivo* degli Organi di polizia ed il giudizio prognostico da essi effettuato non appaiono meritevoli di critica, né sindacabili nel merito.

D'altro canto, questo Consiglio di giustizia amministrativa ha più volte affermato (cfr. sentenza n. 257 del 3 agosto 2016):

a) che «*Ai sensi del codice antimafia (artt. 84, comma 4 e 91 comma 6 cit.) sono indici rivelatori o sintomatici della esistenza di infiltrazioni mafiose:*

- *la sussistenza di provvedimenti che "dispongono" o anche solamente che "propongano" una misura di prevenzione (art.84, comma 4, lett. 'b');*

- *la sussistenza di provvedimenti che recano una "condanna" anche non definitiva, o che dispongono una misura cautelare (custodia cautelare o altre misure atte ad evitare pericolo di fuga, inquinamento di prove o reiterazione del reato) o che dispongono il (rinvio a) giudizio per taluno dei delitti di cui all'art.51, comma tre bis del codice di procedura penale, ... », tra i quali vi è proprio il reato di cui all'art.416 bis del codice penale;*

- *«la sussistenza di provvedimenti che recano una "condanna" anche non definitiva, o che dispongono una misura cautelare (custodia cautelare o altre misure atte ad evitare pericolo di fuga, inquinamento di prove o reiterazione*

del reato) o che dispongono il (rinvio a) giudizio ...» per alcuni delitti fra i quali quello di “estorsione” e “associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (art.84, comma 4);

b) e che pertanto «può essere affermato (... omissis ...) che il c.d. tentativo di infiltrazione mafiosa si concreta e si risolve nel tentativo, da parte di un c.d. “soggetto mafioso” - o di un soggetto “presunto mafioso” (in ragione di talune condanne e/o “pendenze” giudiziarie specificamente indicate dalla normativa di settore), o anche di un soggetto “presunto mafioso per contiguità” (in ragione della deliberata scelta di convivere con un soggetto mafioso o presunto tale) - di condizionare le scelte di una società o di un’impresa ».

Ora, nella fattispecie dedotta in giudizio non v’è dubbio che la sussistenza di *relazioni di vicinanza* (poco importa se per “deferenza”, “timore reverenziale” o “amicizia”) del «*sig. Giovanni Bianchi*» con soggetti *acclaratamente* appartenenti, nel senso sopra indicato, ad associazioni di stampo mafioso - relazioni risultanti da circostanze inequivocabilmente accertate, come quella di aver assunto in qualità di “dipendente” una loro stretta congiunta (la «*sig.ra Concetta Rossi*», figlia di «*Gaetano Rossi*» e nipote di «*Salvatore Rossi*») e di aver avviato e condotto con un altro di essi («*Antonio Neri*») attività imprenditoriali, avendo così potuto beneficiare, o anche semplicemente ritenuto di poter beneficiare, delle indebite e convenienti interferenze della criminalità organizzata - costituisce un elemento indiziario più che sufficiente per affermare che *la fattispecie della c.d. “infiltrazione mafiosa” si è, in concreto, perfezionata.*

Per il resto, non è credibile che il «*sig. Giovanni Bianchi*» non fosse a conoscenza della carriera criminale dei predetti soggetti (soprattutto di quella del padre e dello zio della «*sig.ra Concetta Rossi*»), uno dei quali già pluricondannato al momento dell’assunzione.

5. In considerazione delle superiori osservazioni, l'appello va respinto.

Si ravvisano giuste ragioni per condannare l'appellante soccombente al pagamento delle spese processuali nella misura indicata nella parte dispositiva.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, respinge l'appello.

Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellata Amministrazione, che liquida in misura di €.3000,00, oltre i.v.a., c.p.a. ed accessori se dovuti *ex lege*.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento - secondo le prescrizioni contenute nella premessa alla narrativa - delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone sottoposte a procedimenti penali e/o a misure di prevenzione.

Rosanna De Nictolis, Presidente

Nicola Gaviano, Consigliere

Carlo Modica de Mohac, Consigliere, Estensore

Giambattista Bufardecì, Consigliere

Giuseppe Verde, Consigliere

L'ESTENSORE
Carlo Modica de Mohac

IL PRESIDENTE
Rosanna De Nictolis

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.